RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 62

Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta a causa della guerra

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o per i fatti contemplati negli articoli 9 e 10. La concessione della pensione di guerra al vedovo, ai sensi del precedente comma, e' subordinata alla condizione che questo abbia raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovi nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20. Nel calcolare l'eta' del vedovo, ai soli effetti del presente articolo, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai limiti previsti dall'articolo 20.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-62-equiparazione-alla-vedova-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

del-vedovo-di-donna-morta-a-causa-della/versione/0